

LXXX.

TORNATA DEL 24 MARZO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Petizioni dichiarate d'urgenza. = Congedi. = Discussione del disegno di legge per una spesa relativa all'archivio di Stato in Palermo — Raccomandazioni del deputato Colonna e risposta del ministro per l'interno — Spiegazioni domandate dal deputato Pissavini e date dal relatore Martini. — Articoli 1 e 2 approvati. = Discussione dello schema per la conversione in legge di un decreto che vieta l'importazione ed il transito delle uve e di qualsiasi parte della pianta della vite — Obbiezioni del deputato Torrigiani, alle quali rispondono i deputati Griffini Luigi, Di Rudinì, il ministro per l'agricoltura e commercio e il relatore Adamoli — Raggiugli dati dal deputato De Saint-Bon — Altre considerazioni del detto ministro, del relatore — Articolo unico approvato — Scrutinio segreto sopra questi due disegni di legge, che sono approvati. = Discussione dello schema inteso a modificare gli stanziamenti fatti in leggi anteriori per la costruzione di strade ordinarie — Interrogazioni del deputato Melchiorre riguardo ad alcune opere stradali — Il relatore La Porta e il ministro dei lavori pubblici danno schiarimenti — Raccomandazioni del deputato Colonna e dichiarazioni del ministro — Avvertenze dei deputati Fazio e Di Pisa, cui risponde il relatore La Porta — Approvazione dei singoli articoli dello schema per alzata e seduta, e quindi a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Si dà comunicazione del sunto delle ultime petizioni state presentate alla Camera.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

1447. I diurnisti presso la intendenza di finanza di Parma domandano di poter concorrere alla carriera d'ordine alle stesse condizioni che furono stabilite per i diurnisti che erano presso il Ministero, di essere cioè ammessi ai posti di terza categoria nell'amministrazione finanziaria con dispensa della licenza liceale o tecnica per l'ammissione agli esami.

1448. De Biasi avvocato Gennaro segretario patetato del comune di Laterza, rassegna una petizione relativa al miglioramento economico e morale della classe dei segretari ed impiegati comunali.

1449. La Giunta municipale di Casteltermini, facendo plauso alla presentazione della proposta di

legge per facoltà al Governo di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia, invita la Camera a sanzionarla, ordinando inoltre il passaggio di detto comune alla giurisdizione del tribunale di Girgenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Cocconi ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

COCCONI. Prego la Camera a volere dichiarare di urgenza la petizione 1447, colla quale i diurnisti dell'intendenza di finanza di Parma domandano di essere ammessi ai posti di concorso nella terza categoria dell'amministrazione finanziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Cocconi chiede che sia dichiarata d'urgenza la petizione 1447.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

(L'urgenza è accordata.)

L'onorevole Maurigi ha facoltà di parlare.

MAURIGI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 1415 dei diurnisti dell'intendenza di finanza di Trapani, i quali mirano allo stesso

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

fine cui è rivolta quella ora raccomandata dall'onorevole Cocconi, e di volerla rimandare alla Commissione che esamina il progetto di legge sullo stato degli impiegati.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurigi domanda che sia anche dichiarata d'urgenza la petizione dei diurnisti di Trapani, segnata al numero 1415. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza è accordata.

(È accordata.)

Riguardo all'invio da farsene alla Commissione che esamina il progetto di legge accennato dall'onorevole Maurigi, non è d'uopo di speciale raccomandazione, essendo detto invio prescritto dal regolamento.

L'onorevole Garzia ha facoltà di parlare.

GARZIA. Gli impiegati straordinari dell'intendenza di finanza di Sassari hanno fatto una petizione identica a quella dei diurnisti di Trapani.

Domando alla Camera che si compiaccia dichiarare d'urgenza questa petizione, la quale porta il numero 1446.

PRESIDENTE. L'onorevole Garzia domanda che la petizione 1446 sia dichiarata d'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

(È accordata.)

Gli onorevoli Calciati, Bernini e Gorio chiedono un congedo di sei giorni, per affari di famiglia.

(Sono concessi.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER SPESA OCCORRENTE ALL'ARCHIVIO DI STATO IN PALERMO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per concessione di una somma occorrente per acquisto, adattamento di locali e scaffali per l'archivio di Stato in Palermo.

L'onorevole ministro accetta le modificazioni fatte dalla Commissione?

NICOTERA, ministro per l'interno. Le accetto.

PRESIDENTE. In tal caso si dà lettura del progetto della Commissione, accettato dal Ministero, sul quale progetto si aprirà la discussione generale.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 100,000 per acquisto di locali e per lavori di adattamento nell'edificio della Catena sede principale dell'archivio di Stato in Palermo; e di lire 10,000 per concorrere alla costruzione di scaffali ad uso dell'archivio medesimo.

« Art. 2. Le somme predette saranno iscritte e

ripartite come segue nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno:

Esercizio 1877 L. 50,000

Id. 1878 » 60,000

Totale . . . L. 110,000 »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colonna di Cesarò.

COLONNA DI CESARÒ. Io vorrei fare una semplice osservazione.

L'onorevole ministro ha fatto sapere alla Camera come dei diversi locali in cui sono conservate le carte degli archivi di Stato in Sicilia, alcuni sono minacciati dal fuoco per forni sottostanti, altri da infiltrazioni dell'acqua, e che la parte poi più importante dei medesimi è stata ricoverata nel locale dell'archivio principale di Palermo; quindi propone l'attuale spesa per sopperire all'allargamento di questo locale.

Io domanderei all'onorevole ministro che voglia anche preoccuparsi delle altre carte rimanenti, le quali possono non essere le più importanti, ma hanno un interesse, relativo alla proprietà privata, ed anche alla storia del paese, che non è contestabile; quindi, mentre da una parte darò il mio voto favorevole a questa legge, dall'altra parte pregherei l'onorevole ministro a voler mettere in luoghi sicuri queste carte le quali trovansi appunto in locali, come egli dice nella sua relazione, che pericolano da un momento all'altro.

Questa è la mia raccomandazione.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io credo che quando il Parlamento approvasse la spesa delle 100,000 lire, si provvederebbe alla conservazione delle carte di cui si parla attualmente.

L'onorevole duca di Cesarò accenna pure ad altre carte, e parla in generale di carte che riguardano le proprietà private, cioè quelle che si conservano negli archivi notarili.

Ebbene, questa questione si riferisce alla legge generale che io ho presentato sull'ordinamento degli archivi.

Per ora ci limitiamo a mettere in ordine le carte esistenti nell'archivio di Palermo, ed a togliere gli inconvenienti ricordati dall'onorevole Di Cesarò. Il resto lo faremo con la legge generale.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, ritengo chiusa la discussione generale.

PISSAVINI. Domando la parola.

Io vorrei uno schiarimento dall'onorevole relatore.

Ho visto che si è, dalla Commissione aumentata di dieci mila lire la spesa proposta dall'onorevole ministro dell'interno.

Io non esito a riconoscere che l'archivio di Stato di Palermo, dall'anno 1860 in cui cessarono i dicasteri dell'amministrazione siciliana, trovasi in condizioni sempre più difficili. Mi sembrano quindi manifeste la necessità e l'urgenza della spesa proposta dall'onorevole ministro dell'interno. Però non ho potuto comprendere i motivi pei quali la Commissione venne nell'intendimento di aumentare di lire 10,000 la somma chiesta dal Ministero. L'unica ragione che può, a mio avviso, suffragare la proposta d'aumento dell'onorevole Giunta, sta nell'imperiosa ed urgente necessità della costruzione di scaffali che occorrerebbero per la conservazione dei documenti in detto archivio.

Mi pare che questa proposta della Commissione possa essere, anzi sia in aperta contraddizione con un altro progetto di legge simile a questo e presentato pure dal ministro dell'interno per l'archivio di Stato di Genova, che venne già esaminato dagli uffici e pel quale non vedo si sia proposto un aumento alla somma chiesta dal Governo.

Io non intendo di fare opposizione alla proposta della Giunta, ma desidero solo che l'onorevole relatore ne spieghi il concetto; perchè non vorrei che questo costituisse un precedente per indurre la Camera ad aumentare anche la somma proposta dal ministro dell'interno per l'archivio di Genova.

Votiamo pure, ed io anzi sono disposto a votare l'aumento proposto dalla Giunta, ma, intendiamoci bene, a condizione che esso corrisponda ad un caso urgente, eccezionalissimo e tale da non costituire un diritto che possa invocarsi per altre simili spese.

Ecco il chiarimento che io chieggo all'onorevole relatore della Giunta. Mi auguro che l'onorevole mio amico Martini mi dia una spiegazione convincente.

MARTINI, relatore. Io ho da dire poche cose all'onorevole Pissavini.

In primo luogo, degli scaffali non si è preoccupata la Commissione soltanto, se n'era già preoccupato il Ministero, il quale si proponeva sopperire alla costruzione degli scaffali colle spese d'ufficio o con qualche altro assegno da stanziarsi in bilancio. La Commissione ha creduto di dovere aggiungere le 10,000 lire perchè di scaffali si provvedesse subito l'archivio di Palermo, e le carte riordinate non dovessero subire nuovi deperimenti stando in contatto di muri e d'impiantiti costrutti di fresco.

Del resto, non si tratta di stabilire precedenti, in quanto che l'articolo della legge presentata dal ministro dell'interno sull'ordinamento degli archivi nazionali, e che deve essere ancora discussa dalla Camera, ha riguardo ad un'altra specie di archivi, agli archivi provinciali.

Nella legge presente si tratta di veri e propri

archivi dello Stato, e l'articolo 4 dell'altra legge fa eccezione per le spese di mantenimento dei locali nei quali si racchiudono carte pertinenti a tali archivi, spese alle quali, non la provincia o il comune, ma si vuole che lo Stato, cui spettano le carte, provveda. (*Bravo!*)

La contraddizione quindi che l'onorevole Pissavini accennava non c'è.

La Giunta non ha fatto altro che provvedere il più sollecitamente, o, per meglio dire, il più compiutamente che si potesse, ad un'antica trascuranza per la quale le carte dell'archivio di Palermo sono nello stato che tutti sanno. Ed uno dei colleghi della Commissione ha visto (mi duole doverlo dire), ha visto sorridere, direi quasi, sogghignare Ernesto Rénan il giorno in cui, trovandosi al Congresso degli scienziati a Palermo, quell'uomo illustre voleva visitare gli archivi.

Ora, questi sogghigni degli stranieri dotti ed amici dell'Italia sono, mi pare, un'abbastanza acerbo rimprovero; e noi non dobbiamo lesinare su 10,000 lire più, o 10,000 lire meno, quando si tratti di riparare ad una negligenza che di quei rimproveri ci fa meritevoli.

PISSAVINI. Io accetto la dichiarazione fatta dall'onorevole relatore; ma egli però dovrà rendermi giustizia, che io non ho combattuto la proposta d'aumento di 10,000 lire. Ho domandato soltanto una spiegazione, che mi pareva tanto più necessaria, se la Camera pone mente che avremo fra poco a discutere un altro simile progetto di legge, pel quale si avrebbe potuto invocare questo aumento come precedente.

MINISTRO PER L'INTERNO. Non ha a che fare una cosa coll'altra.

PISSAVINI. Mi perdoni, onorevole ministro, ma non posso essere del suo avviso. Del resto, lo vedremo quando si discuterà il progetto di legge da lei proposto per le somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, si riterrà chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 100,000 per acquisto di locali e per lavori di adattamento nell'edificio della Catena sede principale dell'archivio di Stato in Palermo, e di lire 10,000 per incorrere alla costruzione di scaffali ad uso dell'archivio medesimo. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 2. Le somme predette saranno iscritte e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

ripartite come segue nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno:

Esercizio 1877	L. 50,000
Id. 1878	» 60,000
Totale	<u>L. 110,000</u> »

Metto ai voti quest'articolo.
(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER VIETARE L'IMPORTAZIONE ED IL TRANSITO DELLE UVE E DI QUALSIASI PARTE DELLA VITE.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione per scrutinio segreto di questo progetto di legge, metteremo in discussione l'altro che è al n° 2 dell'ordine del giorno, cioè la conversione in legge del regio decreto che vieta l'importazione e il transito delle uve e di qualsiasi parte della pianta della vite.

Se ne dà lettura:

« Articolo unico. È convertito in legge il regio decreto del dì 8 settembre 1876, n° 3323 (serie 2°). »

La discussione generale è aperta.

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. Non è che qualche interrogazione che intendo dirigere all'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

La Commissione, invece di vari decreti che si succedono per casi speciali, suggerisce al ministro di stabilire una legge generale. Intorno a questa, credo che vi saranno delle difficoltà, giacchè i mutamenti che si verificano sono tali e tanti che credo qualunque ministro non potrà, come non si è potuto per lo passato, astenersi dal fare un decreto reale piuttosto che una legge, perchè le leggi stesse non potrebbero variarsi troppo e presto. Non è che quando i fatti stessi si comprovano, dopo che il decreto è stato eseguito, che, appunto come oggi, il decreto stesso sia convertito in legge.

La Commissione che ha parlato su questo, ed ha parlato bene, dice: « Una legge che, classificati con precisione i vegetali e le altre sostanze secondo il grado di attitudine a servire di veicolo all'infezione, riservasse poi al Governo la facoltà di autorizzare, sotto severe condizioni, l'introduzione delle categorie più innocenti, scemando così il pericolo di un contrabbando pericolosissimo. »

Ora invece, il decreto parla del « divieto della importazione e del transito delle uve fresche intatte, o pigiate; delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite. » Ora molti dei miei onorevoli col-

leghi sanno quello che succede in altri paesi al di fuori d'Italia circa la *phylloxera*, che si diffonde con gravissimo danno delle viti. In Francia che cosa si verifica oggi? Si verifica che una certa qualità di viti americane hanno delle radici sulle quali la *phylloxera* non si propaga, e quindi si prendano e si piantano queste viti. Non dico mica che le viti americane debbano preferirsi alle tante e squisite che sono in Francia; ma quando quelle viti americane sono innestate, le qualità delle viti sono migliorate, e le radici escludono la propagazione della *phylloxera*.

Anche la Commissione mi pare che qualifichi bene, come in questa parte dovrebbe essere redatta la legge stessa. Domando io, con tutte le riserve che si debbono fare, domando all'onorevole ministro se realmente i timori, che pur troppo si verificano in qualche parte d'Italia, benchè si veda che questa *phylloxera* non è ancora diffusa nei nostri vigneti, domando io, se si dovessero escludere per chi volesse nelle vigne propagare le viti americane, le quali non si possono mica diffondere nè in un anno, nè in due. Coll'innesto così effettuato non potrebbe diffondersi quel malefico insetto; e domando se realmente quando si trattasse che un agricoltore, un possessore di viti avesse constatato che sono le viti americane solamente quelle che resistano alla *phylloxera*, allora, se si dovessero escludere anche queste, da questa esclusione nè verrebbe un gran male, quando questo insetto malefico venisse a diffondersi su qualche parte d'Italia; e a questo male non si potrebbe rimediare che in un lasso di tempo assai lungo.

Desidero perciò che l'onorevole ministro mi dia una risposta; perchè credo che non solamente si debba dare a me, ma credo che si debba dare a tutti quanti qui siamo, perchè il paese stesso mi pare che debba essere interessato per la risposta che domando all'onorevole ministro.

GRIFFINI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI LUIGI. L'onorevole Torrighiani ha mosso il dubbio che possa convenire di permettere l'importazione in paese delle viti così dette *americane*; perchè, secondo lui, queste viti si sarebbero sin qui mantenute esenti dal flagello della *phylloxera vastatrix*, e potrebbero formare poi un ottimo soggetto col quale, per mezzo dell'innesto, crescere altre varietà di viti europee, e francesi, come esso disse, ed io direi anche italiane, e di altri paesi, come della Spagna, della Grecia, ecc., le quali danno ottimi vini.

Ora io, non tanto come membro della Commissione, quanto come semplice deputato, preoccupan-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

domi immensamente del pericolo che sovrasta all'Italia a motivo della *phylloxera vastatrix*, pericolo che abbiamo finora potuto fortunatamente scansare, non credo di lasciar correre una proposta la quale, a mio modo di vedere, conterrebbe una gravissima minaccia.

Prima di tutto, onorevole Torrigiani, non è per nulla constatato che la vite americana si conservi assolutamente esente dalla *phylloxera*. Queste viti americane, nella stessa maniera che hanno saputo presentare una grande reazione all'*oidium Tuckeri*, o *erittogama*, per cui non hanno bisogno di solforazione, così è probabilissimo che esercitino consimile reazione anche alla *phylloxera*. Ciò dipende dalla fortissima loro costituzione. Ma da questo all'andarne assolutamente esenti, ci corre un gran tratto.

TORRIGIANI. Domando la parola.

GRIFFINI LUIGI. Secondariamente, per adoperare la vite americana, come soggetto su cui innestare altre varietà, noi non abbiamo mica bisogno di importare le viti direttamente dall'America; ce ne sono già vasti vivai in Italia, ci sono fra noi anche delle vigne molte e grandi, formate con questo vitigno, specialmente nell'epoca in cui l'*oidium Tuckeri* inferiva, ed esercitava una grandissima strage.

E non crediate con questa vite americana di poter avere un succedaneo alle viti comuni, e fare un vino abbastanza buono. Si è riscontrato che questo vino è molto scadente, e che per di più non resiste per lungo tempo, per cui adesso generalmente non si estendono i vigneti d'uva americana per ottenerne del vino. Ma i vivai ci sono ancora e si possono moltiplicare con una grande rapidità e con grande successo. Qualora dunque si credesse di adottare questo sistema di piantare la vite americana, come soggetto per innestarvi poi la vite comune, lo scopo si potrebbe ottenere senza bisogno d'importare la vite dall'America.

Un'altra riflessione mi prendo la libertà di sottoporre alla Camera ed all'onorevole Torrigiani. Ed è questa: forse noi salveremo le vigne, forse potremo sottrarci al flagello della *phylloxera vastatrix* piantando viti americane ed innestando sulle medesime altre varietà di viti? Nemmeno per sogno, onorevole Torrigiani, perchè a tutti è noto che la *phylloxera vastatrix* non attacca solamente le radici, ma ancora tutte le parti della vite. Questo insetto che, come tutti gli altri, passa per gli stadi di larva, di ninfa e d'animale perfetto, quando è giunto a tale ultimo stadio, vive benissimo sulle parti aeree della vite. E tanto è vero questo che, come dice la relazione dell'onorevole ministro, trovasi anche so-

pra molti altri vegetabili, e specialmente sopra le piante da frutta. Quindi il ripiego suggerito dall'onorevole Torrigiani non potrebbe produrre, a mio avviso, alcun buon risultato. Lo prego pertanto a non proporre nessun emendamento nel senso da lui indicato e di lasciare che la misura prudenziale adottata dal Ministero abbia pieno effetto. Così facendo, potremo prolungare il tratto di tempo in cui ci sarà dato di godere delle nostre viti e del vantaggio che deriva dalla concorrenza che possiamo fare vittoriosamente ad altri paesi.

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini.

DI RUDINI. Sarò assai più breve dell'onorevole Torrigiani e dell'onorevole Griffini, poichè non ho che una sola osservazione a fare all'onorevole Torrigiani.

L'onorevole Torrigiani dice che la vite americana vive ad onta della *phylloxera*.

Non contesterò questo fatto, ma debbo dire che l'onorevole Torrigiani ha dimenticato che la *phylloxera* è venuta in Europa dall'America, e che sono appunto le viti americane portate in Europa dagli agricoltori che hanno propagata la *phylloxera* nel nostro continente.

Ora, in questo stato di cose, mi pare abbastanza chiaro che, se vi è una pianta che bisogna prima di tutto proscrivere, è appunto la pianta americana.

Detto questo, io non ho altro da aggiungere.

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

TORRIGIANI. Prometto alla Camera di dire pochissime parole.

Non è una mia invenzione ciò che fu da me accennato. Dirò agli onorevoli Griffini e Di Rudini che chi mi ha parlato di questo è una persona che io rispetto molto: è precisamente il direttore della stazione entomologica agraria di Firenze, il quale, come l'onorevole ministro ben sa, studia grandemente su questo insetto malefico, che si diffonde tanto da doverne avere noi pure un serio timore. Se la *phylloxera* fosse passata precisamente dall'America in Europa, in Francia non si farebbe quello che io desidererei si facesse in Italia. E notate, onorevoli colleghi, in Francia i possessori di vigneti di grandissima estensione che hanno dovuto estirpare le loro viti fanno venire quelle d'America. Ciò mi fu assicurato da quell'egregio professore pel quale ho moltissima stima. Egli mi disse che nelle radici di quelle viti non si constatò mai che quell'insetto vi si propagasse, e soggiunse che tutto quello che finora la scienza ha studiato per distruggere quell'insetto malefico, non è riuscito ad avere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

un buon risultato, che il solo esperimento ben riuscito era quello di piantare le viti americane in Francia.

L'onorevole Griffini poi deve badar bene se le qualità di viti americane da lui accennate siano veramente quelle di cui parlo io, che escludono la possibilità di essere attaccate nelle radici dalla *phylloxera*.

Osservo poi che, dopo che è venuto dal Senato questo passaggio di decreto in legge, non avrei mai osato di fare una proposta di emendamento. Desideravo soltanto che delle cose da me avvertite, se ne occupasse il Ministero, onde possiamo noi pure in Italia fare quello che in Francia si pratica, con grandissimo vantaggio dei proprietari di terreni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura e commercio. Forse se avessi risposto immediatamente all'onorevole mio amico Torrigiani, la discussione sarebbe stata più semplice; chè in verità io credeva che gli altri oratori avrebbero voluto toccare qualche altra parte dell'argomento. Ma poichè la discussione è rimasta circoscritta nei limiti della questione sollevata dall'onorevole Torrigiani, io rispondo subito.

Distinguiamo il paese infetto dal paese libero. Certamente in tempo di colera nessuno sognerà di mettere il cordone sanitario nel paese infetto; ma gli altri paesi che ne sono esenti adopereranno, per quanto è possibile, tutti i mezzi preservativi onde impedire che il fatale morbo penetri nel proprio territorio.

In questa seconda condizione siamo, rispetto alla *phylloxera*, in Italia.

Qual è la legislazione in proposito? Oltre alla legge che sta per votarsi, ne abbiamo altre, cioè il decreto regio dell'8 ottobre 1872 e un altro susseguente, i quali furono convertiti nella legge 24 maggio 1874, a cui tenne dietro un'altra legge che è quella del 30 maggio 1875. E d'allora viviamo in una condizione d'isolamento quasi assoluto d'ogni commercio d'importazione di barbatelle, magliuoli o tralci d'ogni specie e varietà di viti, alberi da frutto e anche piante che non sono da frutto, e parti viventi di qualsivoglia specie.

Nello stato attuale dunque, della legislazione è forse permessa, come parrebbe supporre l'onorevole Torrigiani, l'importazione delle viti americane ritenute non suscettibili di essere danneggiate dalla *phylloxera vastatrix*? Niente affatto: nello stato attuale della legislazione la vite americana, di cui parla l'onorevole Torrigiani, è proibita come una delle specie e varietà delle viti, ed è proibita come

qualsunque altra parte vivente di qualsiasi specie di pianta sia o no di frutto.

Dunque noi non avremmo bisogno di alcuna nuova legge. Senonchè le scoperte fatte intorno alla biologia di questo insetto, e gli ulteriori studi principalmente condotti da quell'egregio uomo, a cui accennava l'onorevole Torrigiani, nella stazione entomologica agraria di Firenze, provarono che i mezzi di comunicazione della *phylloxera* (giacchè essendone esente ancora l'Italia, non si tratta che di preservarla dal contagio) non si estendono solamente alle radici e a tutte le parti vive delle piante, ma, rispetto alla vite, si estendono anche alle uve fresche intatte o pigiate, alle foglie ed a qualsiasi altra parte della vite. E siccome sino al principio dello scorso anno, anzi sino a tutto agosto, non si era provveduto ad estendere il divieto alle uve fresche; e siccome di questo prodotto c'era un commercio d'importazione estesissimo tra la Corsica già infetta da *phylloxera* e la Liguria, venne richiamata l'attenzione del Governo, chè si temeva, nè senza ragione, anche avuto riguardo alla provenienza delle uve, che il loro commercio avrebbe potuto essere mezzo d'importazione dell'insetto parassita.

E sebbene un qualche danno momentaneo fosse potuto venire dall'arrestare anche questa parte di commercio, pure, di fronte al gran pericolo del generale flagello, e perciò a tenerlo, per quanto dipende dall'opera umana, sempre più lontano, molto più che ogni anno che scorre senza che l'invasione del male segua, è una ricchezza che si raggiunge; assumemmo su noi la responsabilità, e per decreto regio fu esteso il divieto anche alle uve fresche intatte o pigiate, alle foglie e a qualsiasi altra parte della vite.

Ora, se è risultato fino a questo punto dell'esperimento, che ad alcune specie e varietà di viti americane la *phylloxera* non arreca danno, non è men provato che la vite americana è la più potente conduttrice della *phylloxera*.

Seconda osservazione. Si figuri l'onorevole Torrigiani che nuovi esperimenti provassero che, per mezzo di nessuna parte di questa vite, si possa verificare la trasmissione della *phylloxera*, ma è pure egli sicuro della piena perizia, diligenza ed onestà della totalità del personale preposto agli uffici doganali del regno? È egli sicuro del cammino che farà questa vite, del porto per il quale verrà ad essere immessa in Italia?

Se si tratta di preservativi, anzi di eliminare le cause di possibile contagio, è chiaro che è infinitamente minore il danno di arrestare il commercio di piante, l'utilità delle quali è circoscritta ai luoghi di già invasi dalla *phylloxera*, anzichè della totalità delle

piante e di tutte le loro parti vive; ed è bene si noti che il commercio d'importazione delle piante forestiere era divenuto fra di noi di notevole importanza.

Ora se si è potuto accettare questo grave inconveniente, non si può, per avere un succedaneo alla vite italiana nella quale non si è manifestato ancora il funesto insetto, ricorrere all'importazione di un'altra vite che potrà condurlo.

Noti per altro l'onorevole Torrigiani che non vi ha la minima convenienza economica di educare e coltivare in Italia la vite americana su larga base, quando possiamo tenerci a lungo la nostra vite. E non vi sarebbero moltissimi proprietari i quali anche nella sopravvenienza della *phylloxera* nell'interesse individuale, il quale va distinto dall'interesse generale del paese, spererebbero di vederne esente i propri vigneti?

Ora chi potrà credere che i proprietari intraprenderebbero su larga scala una nuova coltivazione dispendiosa, la quale esige tempo più lungo, chè deve sempre ricorrersi all'innesto con le viti nostrane, esige perciò lavoro e capitale ben superiori della piantagione e utilizzazione delle viti indigene?

Lasciamo all'interesse individuale il provvedere ai succedanei, molto più che di viti americane in alcune parti d'Italia non è difetto; e l'amministrazione non ha tralasciato di far venire dei semi. Se si attuasse il concetto dell'onorevole Torrigiani, di permettere, cioè, l'introduzione delle viti americane che ne avremo noi? Ne avremo un pericolo certo ed imminente, ed una utilità forse remotissima.

Il pericolo dunque cui potremmo andare incontro è tale da non poter essere bilanciato dalla utilità.

Se noi del resto ci comportassimo altrimenti, se cominciasimo a fare delle eccezioni, io credo che dovremmo farne delle altre ben più gravi; ed istanze e reclami non mancano, nè sprovvedute di ragioni per vedere di studiare la limitazione del divieto, escludendo o piante o parti vive di esse, o di date provenienze dalle quali si crederebbe impossibile qualunque importazione del parassita.

Pertanto allo stato delle cose, allo stato attuale della scienza, dinanzi ai giudizi degli uomini di pratica, dinanzi al fatto della fortuna toccata all'Italia, certo aiutata dal lavoro e dalla previdenza della pubblica amministrazione, io ritengo che non bisogna pregiudicare la questione con queste raccomandazioni, le quali, per ora almeno, non potrebbero avere un'applicazione pratica.

Farò un'osservazione all'onorevole Commissione relativamente al voto, al semplice desiderio, anzi,

di raccogliere in una legge tutte le disposizioni che si riferiscono al divieto d'importazione.

Veramente, trattandosi di una questione contingente, io credo che sia meglio adottare disposizioni che abbiano il carattere dell'opportunità.

Può avvenire benissimo che si riconosca l'opportunità di diminuire le disposizioni ristrettive, come viceversa di adottare prescrizioni più gravi, per preservare i vigneti italiani dal contagio.

Ora bisogna evitare d'immobilizzarsi, quasi mercè una legge di carattere normale definitivo; le leggi sulle materie in esame devono ritenere il carattere di leggi transitorie, essere invocate secondo le circostanze, e seguire le scoperte che la scienza fa intorno alla vite ed alle fasi del malefico insetto.

E poichè avete veduto, o signori, quanto sia scrupoloso il potere esecutivo, il quale, appena emessa una qualche disposizione sotto forma di regio decreto, si è affrettato a presentarla al Parlamento per la conversione in legge, potrete, oso sperare, essere del pari sicuri che esso, trattandosi precisamente di disposizioni di carattere negativo o di divieto, persevererà nel sistema finora seguito di provvedere a misura del bisogno, e ricorrere dopo a voi, se non avrà potuto farlo innanzi al provvedimento.

DI RUDINÌ Non ho che una parola da dire all'onorevole Torrigiani.

Egli dice: come mai è possibile che la fillossera venga dall'America se i Francesi vogliono servirsi delle piante americane per innestarle sopra le loro?

Glielo spiego subito.

TORRIGIANI. Non per innestare.

DI RUDINÌ. Non sarà per questo: ma ecco il perchè i Francesi si sono preoccupati dell'importazione della vite americana. I Francesi sono stati invasi dalla fillossera. Che cosa hanno fatto? Hanno pensato che in America la vite vive malgrado la fillossera, quindi hanno detto: prendiamo questa specie di vite americana la quale vive abbenchè attaccata dalla fillossera, e se ne sono preoccupati appunto perchè aveva dato prova di resistere alla fillossera. Dunque non è già perchè in America non ci era la fillossera che i Francesi se ne sono preoccupati. Quindi io credo che sia giusto, savio e perfino necessario di votare la legge come c'è stata proposta.

Ad ogni modo, anche ammesso il dubbio, nel dubbio chiudiamo la porta di casa ed evitiamo i pericoli vietando l'introduzione nel regno delle uve e di qualsiasi parte della pianta delle uve.

ADAMOLI, relatore. Veramente se mi aspettava un'opposizione nella Camera, era di un ordine affatto opposto a quella che viene fatta dall'onorevole Torrigiani. Io temeva che si volessero trovare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

quasi troppo larghe le proposte del Ministero e che si volessero aumentare i divieti al confine ed estenderli ad altre materie le quali si temessero contenere il germe della fillossera. Io pensava che qualcheuno potesse fare osservazione, per esempio, su certe qualità di terre le quali sono importate, e su molte altre materie, delle quali qui non istarò a discorrere, essendochè sia della massima importanza il tenere lontano da noi un tanto male.

Io so che sono state fatte delle proposte seriissime; tra le altre l'onorevole ministro mi diceva che in questi giorni una Commissione internazionale si doveva radunare allo scopo di proporre nientemeno che di mettere una barriera fra i paesi infetti e quelli non infetti, distruggendo per una lunga zona le viti tanto infette che non infette. Invece di fare delle proposte così spinte, noi vediamo qualcheuno che viene a proporre l'introduzione di una parte della vite, e ciò mi fa veramente meraviglia.

Quando guardiamo alle devastazioni che la fillossera ha fatte in Francia, dove provincie intere che erano floridissime, ora sono ridotte a deserti; quando pensiamo ai milioni di ettolitri di vino che non si producono più per esservi stata distrutta la vite, mi pare impossibile che si possa domandare un'eccezione alla legge. In Francia, per rimediare a questa distruzione di viti ordinarie, si è pensato ad introdurre la vite americana che meglio resiste alla fillossera. Ma questo non è il caso nostro, e il voler sostituire da noi la vite americana alla nostrale ancora esente da infezione, mi pare poco conveniente.

La vite americana ha anch'essa la fillossera, ed anzi è quella che ha importata la fillossera in Europa, almeno così credono di aver provato gli studiosi che più si sono occupati di questa materia; ora, se la vite americana contiene anch'essa nelle sue radici la fillossera, la si deve tener lontana dai nostri confini tanto quanto l'altra. Io adunque non posso che appoggiare la legge.

Risponderò poi una parola all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, il quale ha fatto una osservazione sulla proposta della Commissione di una legge più larga che comprenda tutti questi decreti.

Onorevole ministro, ella vede che siamo così lontani dal proporre nella stessa relazione l'attuazione immediata di questa legge, che mi pare che un voto così vago veramente ei lo possa accettare, perchè la promulgazione di una tale legge vorrà dire che la fillossera sarà stata vinta, non solo nei nostri paesi, ma in tutta Europa.

DE SAINT-BON. Domando la parola.

Potrà parere strano che io pigli la parola su questo argomento, ma è questione che per varie ra-

gioni ho avuto occasione di studiare; e siccome la questione non mi pare sia stata esposta completamente nel suo vero senso, mi permetterei di chiamare l'attenzione della Camera su di un argomento che io ritengo di importanza estrema.

La *phylloxera* è venuta dall'America: in America si è provato a varie riprese di importare delle viti europee, ma queste non hanno mai potuto attecchire.

Gli esperimenti si sono fatti in vari luoghi sempre con risultati infelici, perchè la vite europea, dove esiste la *phylloxera*, pare che non possa vivere.

Ora la *phylloxera*, per disgrazia dell'Europa, per disgrazia del continente antico, ha fatto il passaggio dall'America in Europa.

Il risultato necessario, pur troppo bisogna dirlo, il risultato necessario a cui andiamo incontro, e su cui anzi ebbi l'onore in altre occasioni di chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio si è che la vite attualmente esistente in Europa, in un tempo più o meno lontano, per l'azione devastatrice della *phylloxera*, è destinata a sparire.

In Francia questo periodo di distruzione ha cominciato su larga scala. Come l'onorevole relatore della Commissione vi diceva, in Francia dei distretti i quali erano floridissimi ora sono devastati e senza speranza. Ma se la vite europea è distrutta irrimediabilmente a lungo andare dalla *phylloxera*, non così accade della vite americana, poichè vi è una vite in America la quale ha resistito alla *phylloxera* da tempo immemorabile e resiste anche al giorno d'oggi.

Ora, dopo che in Francia furono fatti degli sforzi immensi per ottenere l'espulsione della fillossera, per trovare rimedi che guarentissero la pianta, e per guarire la pianta invasa; dopo che furono inventati sistemi per impedire che l'insetto una volta venuto in luogo si possa propagare ad un altro, si è veduto alla conclusione che l'uomo è impotente a lottare contro il flagello, perchè l'insetto, una volta che ha attaccato una pianta, la distrugge, e di più riproducendosi con maravigliosa forza di generazione, si spande tutto all'intorno, e, trasportato dai venti, va ad occupare altri vasti terreni, altre ampie regioni sino allora immuni, e così di mano in mano va propagandosi finchè si sarà esteso dappertutto. Quando si vide questo, si pensò al rimedio e si trovò di ricorrere alla vite americana. E quelli che hanno fatto così, ne hanno avuto giovamento.

Ma la nostra condizione per ora è diversa; l'onorevole ministro fece molto opportunamente la distinzione tra i luoghi infetti ed i luoghi che non lo sono. Occorrendo nei due casi un diverso sistema di cura,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

che in Francia si importi la vite americana, è una cosa naturalissima. A quest'ora quell'insetto l'ha talmente invasa, che non c'è più speranza che torni indietro. Quindi la vite americana è l'unico rimedio. Verrà il giorno pur troppo in cui questo sarà anche per noi l'unico rimedio; ma quel giorno non è venuto, e speriamo che sia ancora lontano. Noi finora ci possiamo lusingare di sfuggire al flagello; e fintantochè dura la speranza, dobbiamo evitare l'importazione della vite americana.

Però può venire il giorno in cui l'opportunità di questa importazione divenga evidente, e, venuto quel giorno, non sarebbe bene che il ministro di agricoltura e commercio si trovasse vincolato da una legge che gli imponesse assolutamente di proibire quella importazione.

Per questa ragione, forse qualche temperamento che lasciasse in libertà del ministro o dei regolamenti di proibire od accettare, secondo la scienza consiglia nei vari stadii del flagello, la importazione della vite americana, credo che sarebbe cosa prudente. Ed in questo senso io mi accosterei all'opinione dell'onorevole Torrigiani.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. I termini logici dell'osservazione dell'onorevole De Saint-Bon, sono esattissimi; non mi pare però che siano così i termini pratici.

Perchè il ministro sia provveduto della facoltà di introdurre in un dato caso... (*L'onorevole Torrigiani conferiva con l'onorevole De Saint-Bon*) L'onorevole Torrigiani non vuole sentire nemmeno quando si parla d'una questione sollevata da lui: è così lieto che l'onorevole De Saint-Bon sia venuto in suo aiuto che non si vuole occupare della parte, forse non del tutto inconcludente, della replica del ministro.

Adunque, la facoltà che si potrebbe dare al Governo, di fare eccezione al divieto omai quasi assoluto dell'introduzione di ogni parte viva, non solo della vite, ma di qualunque pianta, a frutto o no, ed anche delle uve, dovrebbe essere materia della legge. Qui versiamo nell'esame d'un decreto regio, del quale si chiede la conversione in legge; il relativo progetto è stato votato dall'altro ramo del Parlamento. Vere proposte nè l'onorevole De Saint-Bon, nè l'onorevole Torrigiani ne hanno fatte. Di più oggi abbiamo di fronte la pubblica amministrazione la quale dice: allo stato attuale della scienza, non si può richiedere, ed invano si darebbe facoltà di fare eccezioni al divieto dell'introduzione delle piante, molto più se in favore di qualche specie di vite; perchè facoltà somigliante sarebbe una formale contraddizione con il divieto che si è propugnato sino a questo momento.

Dunque non è possibile che si parli di legge che

contraddica ora, o metta in pericolo l'utilità di quel lavoro che, a parte dell'effetto indiretto di preservare, almeno per il più lungo tempo possibile, dal male della fillossera, è per propria indole restrittivo, e perciò sostanzialmente nocivo, poichè si tratta di limitazione di commercio e di ostacolo ai progressi agricoli del paese.

Sorge l'onorevole De Saint-Bon col proposito di migliorare la posizione della tesi dell'onorevole Torrigiani. Egli osserva: nel caso in cui l'Italia sarà invasa da questo male, non si sarà a tempo ad avere un succedaneo.

Distinguiamo, onorevole De Saint-Bon. L'Italia è un paese che ha una topografia affatto speciale. Forse c'è da temere che la fillossera, penetrando in Italia, contemporaneamente invaderà tutte le parti del suo territorio? Ignoriamo noi che la Svizzera, non che la Francia, hanno adoperato dei rimedi e adottato delle proibizioni fra compartimenti, fra cantoni, fino fra comune e comune? Renderemo più facile la diffusione del male anche nelle contrade che per lunghi anni potrebbero andarne immuni? Dove sarebbe poi il carattere di urgenza nell'espedito consigliato dall'onorevole De Saint-Bon? Si tratta di portare un rimedio? No; si tratta di creare una nuova industria. Ma nuova propriamente non sarebbe per l'Italia; ne abbiamo già i mezzi di propagarla.

In ogni modo, non trattandosi, secondo il concetto dell'onorevole De Saint-Bon, di dovere fin da ora permettere l'introduzione delle viti americane, ma di darne le facoltà per permetterla, ci sarà il tempo di rivolgersi al Parlamento; e se nol facesse il Governo, non sarà sempre in potestà e dell'onorevole De Saint-Bon e dell'onorevole Torrigiani di insistere perchè una legge a questo proposito si faccia? Sarà di carattere così urgente, così immediato il rimedio, sarà così concludente da non poter permettere la dilazione di uno o due mesi, che è il tempo tutt'al più che occorrerebbe perchè anche di iniziativa parlamentare una legge seguisse?

Il difetto di urgenza della facoltà che si vorrebbe concedere a una ragione che va associata ad un'altra, cioè che l'amministrazione, nello stato attuale, non dispera che il male sia arrestato; e quella parte di amministrazione che se ne occupa scientificamente lo accerta, perchè sebbene rimedi decisivi non se ne sono trovati ancora, pure si attende molto attivamente alla ricerca. Ma l'onorevole De Saint-Bon sa che in Francia vi è in proposito bandito un concorso, e questo Ministero di agricoltura e commercio si è fatto un debito negli scorsi giorni di trasmettere in Francia alcuni scritti ed alcuni

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

disegni di un concorrente italiano, i quali accennano ai modi come risolvere il problema.

È verissimo che, per le notizie che si hanno, forse questi stessi tentativi molto difficilmente risolveranno in modo trionfale il problema, ma nelle leggi della vita non c'è poi da disperare. Si può andare innanzi per altro anche per qualche mezzo secolo in compagnia di questo terribile male. Noi vediamo che altri mali affliggono la vegetazione. Si diceva un quindici anni addietro, che gli agrumi e gli aranci si sarebbero distrutti senza altro. E che cosa si è visto per i limoni specialmente? Si è visto che si distruggono sì, ma non con tale rapidità da non permettere che si riproducano, e si è trovato in questa lotta della vita e della morte quasi da contrabbilanciare, coll'utile della maggiore attività, la perdita che il male produce.

Si replica: ma la fillossera è malattia molto più terribile! Eppure si è localizzato questo male terribile; eppure nemmeno esso si è diffuso colla celebrità del fulmine. Sono scorsi molti anni, ed in Francia certamente, malgrado danni gravissimi, del vino se ne produce sempre, e non poco.

Per queste considerazioni, pur ritenendo che non c'è cosa che non abbia a studiarci, io credo che realmente non sia il caso, non che di un articolo di legge, ma nemmeno di alcuna ordine del giorno.

ADAMOLI, *relatore*. Io ho domandato la parola per raccontare un fatto che dimostra, mi pare, la inutilità di quest'ordine del giorno.

L'onorevole De Saint-Bon vuol proporre un ordine del giorno perchè si studi il modo d'introdurre anche la vite americana. Io debbo osservare che la vite americana in una quantità di varietà è coltivata nel nostro paese; e non in piccolo, perchè io posso citare dei cantoni, in cui la sua coltivazione è tanto estesa, da ricavarne vino da vendere su larga scala; e conosco dei comizi agrari, i quali si sono occupati precisamente della diffusione di questa vite americana e del modo di ricavarne il migliore profitto possibile.

Siccome la vite americana, come diceva benissimo l'onorevole Di Rudinì, e mi pare anche l'onorevole Griffini, è quella che resistè meglio anche all'*oidium*, in molti paesi la si è piantata per non dovere spendere in zolfo per lottare contro questa crittogama. E siccome ha fatto buona prova, ed ha reso moltissimo ai proprietari, i quali primamente hanno avuto questa idea, la sua coltivazione si è estesa. Ciò accadde precisamente nel mio collegio.

Quindi non ci è nessun bisogno per ora di mettere a repentaglio la nostra floridezza nazionale, permettendo l'introduzione di nuove specie di viti,

quando quelli che vogliono premunirsi dalla possibile invasione della fillossera piantando in anticipazione viti americane, possono benissimo farlo colle specie che già esistono in paese senza ricorrere a nessuna misura eccezionale all'attuale legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. Tutti i discorsi che si sono fatti finora non mi hanno fatto pentire di avere aperta questa discussione; perchè l'impressione che ha fatto a me, e credo anche a molti colleghi miei, ed anche fuori della Camera a quelli che leggono i progetti di legge, l'impressione dell'aver letto quell'ultima frase, *che si vuole proibire l'importazione e transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite*, per me fu questa; io ho detto: la fede che nascerà universalmente sarà, che qualunque sia la circostanza in cui si trovi il paese, non si potranno far venire parti di vite da nessun luogo.

Da quanto ha espresso l'onorevole ministro di agricoltura e commercio risulta che egli ammette realmente che si potrebbe fare una modificazione per introdurre anche queste parti.

Del resto, quanto a ciò che ha detto l'onorevole relatore, sta bene di conoscere che ci sono piante di viti americane in Italia; ma mi perdonino i miei onorevoli oppositori, risulta da esperienze fatte che la *phylloxera* vive soltanto nelle radici delle piante, quindi si possono adoperare le viti fatte venire dall'America, per coltivarle ed ottenere per mezzo dell'innesto varietà d'uva atte a fare del buon vino, tenendo ferma l'esperienza che nelle radici di viti americane, l'innesto nocivo, la *phylloxera*, non vi si diffonde.

Del resto, dalla nostra discussione verrà almeno diffusa nel paese la certezza che in certe circostanze si dovrà rinunciare al divieto assoluto d'introdurre viti estere del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Adamoli.

ADAMOLI, *relatore*. Non posso lasciare la Camera sotto l'impressione del discorso dell'onorevole Torrigiani, perchè credo che assolutamente è una necessità pel paese l'adozione di questa proposta di legge tal qual è.

TORRIGIANI. Non ho detto che non si voti.

ADAMOLI, *relatore*. Domando all'onorevole Torrigiani come si farà, al confine, a distinguere i tralci delle viti americane dai tralci di altre varietà di viti. Non c'è modo di fare quest'eccezione, e dobbiamo per molti anni ancora rinunciare all'introduzione di questi vegetali. Io prego i colleghi a non volere introdurre alcuna variazione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Griffini Luigi.

GRIFFINI LUIGI. Dirò una parola sola.

Si ritiene da certuni, e specialmente dall'onorevole Torrigiani, che possa riuscire utile la moltiplicazione in Italia della vite americana, e per ottenere questa moltiplicazione l'onorevole Torrigiani vuole che si permetta l'introduzione di dette viti fra noi.

Ma a questo riguardo si è già detto che abbiamo in paese una gran quantità di viti americane. Aggiungo che le medesime si moltiplicano nei vivai con una facilità prodigiosa. Pochi fasci di tralci di viti americane, tagliati in piccoli pezzi, bastano pel piantamento forse d'un ettaro di vivaio, piantamento che in un anno vi dà barbatelle robuste da collocare nella vigna. Ora, quando sia riconosciuta l'opportunità della moltiplicazione della vite americana, sia per trarne il frutto direttamente, sia per adoperarla come soggetto per innestarvi altre varietà, i coltivatori non tarderanno ad applicarsi a siffatta industria, e si avranno quante viti di questo genere si vorranno, perchè in Italia le varietà di viti americane ci sono tutte.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora passiamo alla discussione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

« È convertito in legge il regio decreto del dì 8 settembre 1876, n° 3323 (serie 2°). »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo unico del progetto di legge.

(È approvato.)

Si procede allo scrutinio segreto sopra questi due progetti di legge stati testè approvati nei loro singoli articoli. Si procede all'appello nominale. Prego gli onorevoli deputati di venire in ordine a deporre il loro voto, mano mano che sono chiamati, poichè il nome degli assenti sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale.

Risultamento della votazione:

Sul progetto di legge: Spesa per l'archivio di Stato in Palermo:

Presenti e votanti 219

Maggioranza 110

Voti favorevoli 195

Voti contrari 24

(La Camera approva.)

Sul progetto di legge: Conversione in legge del regio decreto, che vieta l'importazione e il transito

delle uve e di qualsiasi parte della pianta della vite:

Presenti e votanti 219

Maggioranza 110

Voti favorevoli 207

Voti contrari 12

(La Camera approva.)

Essendo nell'Aula l'onorevole Bonghi, lo invito a giurare.

(Il deputato Bonghi giura.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE: MODIFICAZIONE DEGLI STANZIAMENTI STABILITI PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE ORDINARIE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione del progetto di legge: Pensione ai magistrati dispensati dal servizio in conseguenza dell'articolo 202 della legge sull'ordinamento giudiziario; ma siccome l'onorevole ministro di grazia e giustizia, per malferma salute non può ancora intervenire alla Camera, passeremo invece allo schema di legge per modificazione degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875, e 9 luglio 1876, per la costruzione di strade ordinarie.

Se ne darà lettura.

QUARTIERI, segretario. (Dà lettura del progetto di legge)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Io non intendo di fare un lungo discorso; muoverò alcune interrogazioni all'onorevole ministro per i lavori pubblici, ed a tenore delle risposte che dalla sua cortesia ci attendiamo io ed alcuni miei amici, assicuriamo il voto favorevole alla legge che si discute.

L'onorevole relatore della Commissione, che certamente deve avere studiato a fondo le ragioni per le quali ebbero luogo gli stanziamenti della legge del 30 maggio 1875, e quello della legge 9 luglio 1876, propone alla Camera l'approvazione del presente disegno di legge, per modificazione agli stanziamenti relativi alle opere stradali in esse contemplate, trasportandosi da un quadriennio ad un altro, per due ordini di idee sommariamente esposte.

Il primo dice così:

« Noi quindi vi proponiamo di approvare il presente disegno di legge come una necessità derivante dallo stato di esecuzione della legge 30 maggio 1875, e dalla condizione delle opere comprese nella legge 9 luglio 1876. »

E poi conclude la sua relazione confidando che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

il Ministero darà i debiti provvedimenti perchè sia regolarmente eseguita la legge del 30 maggio 1875, intorno alle opere stradali ivi contemplate.

Quest'augurio mi ha messo nell'animo il sospetto che finora fosse mancato l'impulso al compimento delle formalità relative al pronto inizio dei lavori, e che i funzionari chiamati per ragione del loro ufficio alla efficace esecuzione della legge 30 maggio 1875 non siano stati solerti ed operosi come l'urgenza delle opere avrebbe richiesto.

Se questo non fosse il pensiero del relatore, io lo pregherei di togliermi questo dubbio che mi tormenta. Imperocchè in tal caso io dovrei rivolgere calde parole all'onorevole personaggio che regge il Ministero perchè la legge del 30 maggio venga regolarmente eseguita, sia rispetto agli studi dell'andamento generale, sia rispetto agli studi dei progetti d'arte, sia rispetto all'appalto delle opere dipendenti dai progetti d'arte già compilati. Se questa risposta sarà soddisfacente, tranquillizzerà non solamente me, ma anche gli altri onorevoli rappresentanti della nazione. Quando il ministro provveda alla pronta e regolare esecuzione della legge 30 maggio 1875, l'augurio allora col quale il relatore chiude la sua relazione sarà per l'avvenire e non rifletterà il passato. In tal modo sparisce l'idea di qualsiasi rimprovero e di qualsiasi censura. Ed in effetto, quando si dà un'occhiata ai paralleli che il relatore ci offre fra gli stanziamenti del 30 maggio 1875 e l'altro del 9 luglio 1876 e si consideri in particolar modo la serie delle opere stradali contemplate nell'una e nell'altra legge, si vedono alcune lacune le quali ci potrebbero far supporre, ove non fossero dati gli schiarimenti che domando al ministro dei lavori pubblici, che il ritardo della costruzione delle dette opere stradali potesse essere addebitato alla poca solerzia, non dico del ministro, ma dei suoi dipendenti, particolarmente di quelli che sono addetti in quelle provincie alla compilazione dei progetti d'arte.

In effetto nella linea stradale Campobasso-Chieti-Aquila si ha una strada da Castel di Sangro alla stazione ferroviaria di Torino di Sangro, la quale è destinata a riunire queste tre provincie. La grandissima importanza di essa fu avvertita dalla Commissione che esaminò il progetto di legge 30 maggio 1875, e la segnò fra quelle di prima serie.

Al n° 1, serie 1°, allegato n° 2-A, provincie napoletane, rispetto alla cennata strada io leggo: « Compilati i progetti pel compimento della porzione di strada in provincia di Chieti. Uno si è appaltato, gli altri sono in esame, per la parte di strada nelle provincie di Aquila e di Campobasso è in istudio l'andamento generale. »

E nel verò mi recò sorpresa apprendere che per

la parte di essa nelle provincie di Aquila e di Campobasso sia ancora nello studio l'andamento generale, e che non siano stati appaltati ancora tutti i tratti percorrenti il territorio della provincia di Chieti, nonostante che fossero pronti i progetti di arte. Eppure alla costruzione della descritta strada sono interessate tre vaste e ubertose provincie, che ne sperano considerevoli vantaggi pel traffico e scambio dei loro prodotti!

Tali cose premesse, qual è la ragione per cui non si sono provocati gli appalti degli altri tratti pei quali i progetti d'arte non solo sono stati compilati, ma pure approvati, e sarebbero da mettersi in esecuzione subito?

Proseguo un poco più in là, e ritornando alla provincia di Campobasso che doveva essere unita alla provincia di Chieti per mezzo dei circondari di Isernia e di Vasto, e particolarmente per la linea stradale che da Agnone deve portarsi a San Barnaba, di San Buono, n° 56, serie 2°, Agnone a San Barnaba leggo: « in costruzione nella provincia di Chieti, ed in corso di appalto nella provincia di Campobasso. »

Ora io domando al signor ministro dei lavori pubblici: questa costruzione in che stato si trova, e perchè pei tratti in corso di appalto nella provincia di Campobasso non si indicano le opere le quali sono già state appaltate e quali rimangono a farsi perchè queste due provincie siano insieme unite, e si agevolino per conseguenza i commerci delle medesime?

In quanto all'altra, serie 2°, n° 43, Perano a Castiglione Messer Marino, osservo essersi detto: costruita in parte e allo studio il progetto della parte da costrurre.

Signori, la costruzione di che si parla è stata fatta in parte nei comuni di Archi e Perano coi loro particolari mezzi; ed il primo mi consta essersi gravato di un debito di oltre 30,000 lire, e so pure che gli studi da Archi a Castiglione Messer Marino sonosi compiuti, e già compilato il regolare progetto d'arte da un ingegnere del genio civile che nel decorso anno, e precisamente in luglio ed agosto, è corso e ricorso nei diversi comuni, pei quali questa strada deve passare, assicurandoli che il progetto d'arte era stato già compiuto e trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici; ebbene, questo illustre Consesso che cosa ha fatto?

Perchè non ha ancora approvato questi progetti d'arte? Perchè non si è proceduto agli appalti e posto mano ai lavori?

Ora da queste considerazioni parziali mi sorge nell'animo il dubbio che l'approvazione del presente disegno di legge, invertendosi gli stanziamenti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

menti necessari alla costruzione delle opere stradali decretate dalla legge 30 maggio 1875, le pregiudichi ritardandone l'esecuzione sino all'anno 1884, e nell'uno le opere stradali decretate colla legge 9 luglio 1876 verrebbero ad essere avvantaggiate dei fondi non solo del Governo, ma anche di quelli che le provincie sono state per legge obbligate a stanziare nei loro bilanci. Questi stanziamenti, siccome le opere sono costruite dallo Stato, verrebbero versati nel Tesoro dello Stato; e quindi sarebbero i fondi delle provincie interessate alle strade del 1875 impiegati alla costruzione delle opere stradali contemplate dalla legge del 9 luglio 1876.

Se questo fosse (ed io non lo credo), sarebbe una evidente ingiustizia, che la Camera non vorrà certamente approvare.

Ed è perciò che io, onde non tediarla più oltre, dirigo all'onorevole ministro dei lavori pubblici, della cui cortesia non posso dubitare, come non posso, nè debbo dubitare della sua giustizia, le seguenti domande. Dal tenore delle risposte, assicuro l'onorevole ministro che io, insieme a molti miei amici che sono rappresentanti delle indicate provincie, daremo un voto favorevole alla presente legge, non ostante che si faccia una inversione di stanziamenti di fondi, che nel modo come è stata presentata dalla Commissione, faceva nascere in noi il dubbio che alcune opere sarebbero avvantaggiate a danno di altre, ovvero si sarebbero posticipate completamente delle opere a danno di altre, non ostante che due diverse leggi le abbiano decretate.

Le domande sono le seguenti, e con queste chiuderò il mio discorso:

1^a Se l'anticipazione delle somme stanziato in virtù della legge 30 maggio 1875 per le opere stradali a vantaggio di quelle decretate dalla legge 9 luglio 1876, per un quadriennio dal 1877 al 1880, pregiudichi alla regolare costruzione delle prime, il cui compimento sarà effettuato dal 1882 al 1884?

2^a Se i fondi che le provincie interessate hanno stanziato nei rispettivi bilanci, a base dell'indicata legge 1875, saranno incassati dal Tesoro dello Stato per essere impiegati nella costruzione delle opere cui erano destinati?

3^a Se il presente disegno di legge ritardi oppur no gli appalti delle opere stradali contemplate dalla prefata legge 30 maggio 1875, per le quali sono già compilati i progetti d'arte, e gli studi per quelle di cui non sono ancora pronti i progetti d'arte?

Se l'onorevole ministro darà risposte soddisfacenti, come or ora diceva, a queste tre domande, io

ed i miei amici voteremo con animo lieto il presente progetto di legge.

LA PORTA, *relatore*. Io ho domandato la parola quando l'onorevole Melchiorre s'indirizzava personalmente al relatore della Commissione, e gli manifestava, che dalla lettura di alcuni periodi della brevissima relazione egli traeva il sospetto che l'origine di questa legge potesse confondersi quasi con una censura rivolta all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Io sono lieto dell'occasione che l'onorevole Melchiorre mi offre per dissipare interamente questo sospetto.

Trattavasi della legge 1875, la cui esecuzione non poteva incominciare se non otto mesi dopo.

L'onorevole Melchiorre sa tutte le disposizioni, tutti i periodi, tutte le formalità per le quali deve passare lo studio di una strada finchè essa arrivi allo stato di progetto esecutivo. Ora, essendo quizione di una legge nuova, e la Commissione l'ha detto, trattandosi di tutte le formalità da essa prescritte che si debbono osservare, trattandosi di tutte le questioni di tracciato che si sollevano quando incomincia lo stadio dell'ordinamento generale, l'onorevole Melchiorre comprenderà che non si poteva procedere molto speditamente. Però la Commissione, tenendo presente questo stato di difficoltà, pure considerò che sulla spesa di 500,000 lire, stanziato nel bilancio 1876, se ne erano erogate per gli studi 38,000; e questo fatto, in riscontro a tutti gli accenni amministrativi compresi negli allegati, è segnalato all'onorevole ministro dei lavori pubblici, non come un rimprovero, come una censura del passato, ma bensì come una cosa meritevole di considerazione per l'avvenire, affinché egli potesse spingere innanzi gli studi alacramente e desse ad essi il richiesto sviluppo.

Però questo stesso fatto dà la spiegazione dell'attuale disegno di legge. Non si tratta, onorevole Melchiorre, di far soffrire le strade dipendenti dalla legge del 1875 per avvantaggiare quelle comprese nella legge del 1876; trattasi invece di non fare dormire alcune somme stanziato per la viabilità e d'impiegarle là dove si possono impiegare; poichè mancando gli studi esecutivi, dovendo questi svilupparsi e compiersi, parte delle somme stanziato in bilancio andrebbe in trasporto; e come questo anno avremo il trasporto di 461,000 lire del capitolo 82 (legge 1875), così, se noi avessimo lasciato la somma di 2,500,000 lire, stanziato per la stessa legge 1875, al bilancio 1877 noi vedremmo ricomparire il trasporto dello stanziamento, anzi aumentarsi, e così ingrossato passare al 1878. Invece di questi trasporti l'onorevole ministro dei lavori

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

pubblici e l'onorevole ministro delle finanze hanno detto: noi abbiamo strade in lacuna e in corso di costruzione ove queste somme si possono immediatamente ed utilmente applicare; anticipiamo per queste gli stanziamenti e ritardiamoli per le altre.

Ma questa dilazione pregiudica, si dice. Io l'ho già detto: se la condizione degli studi fosse tale da potersi intraprendere in larga scala la costruzione di queste strade, avrebbe ragione l'onorevole Melchiorre, e anzi lo prego di credere, che la Commissione generale del bilancio in tal caso non avrebbe consentito a queste modificazioni di fondi; ma poichè questo non è, poichè bisogna armonizzare i progetti esecutivi cogli stanziamenti in bilancio, allora il provvedimento attuale è utile, non pregiudica la esecuzione della legge del 1875 e avvantaggia quella della legge 1876.

Questo è quello che io doveva dire per parte mia in risposta all'onorevole Melchiorre. Lascio che pel rimanente delle sue domande risponda l'onorevole ministro.

ZANARDELLI, ministro per i lavori pubblici. Io risponderò alle domande particolari dell'onorevole Melchiorre, ma più di tutto mi preme di esporre brevissimamente il concetto da cui fui guidato nel presentare questa legge alla Camera, affinchè ciascuno giudichi se questo concetto sia giusto o no, se questo concetto sia suscettibile di qualsiasi opposizione.

L'anno scorso io trovai che le strade carreggiabili le quali erano state deliberate dal Parlamento, alcune fino dal 1862, altre in vari anni successivi, le ultime nel 1869, non si potevano compiere coi fondi che erano a disposizione del Governo. Per conseguenza io, visto che mancavano per compiere queste strade lire 23,459,000, sono venuto nella determinazione di chiederle e le ho chieste infatti al Parlamento. Ho, cioè, presentato la legge dei 26 milioni per le strade; dei quali 26 milioni 23 e mezzo si riferiscono appunto, come testè accennai, a quelle delle tre reti: sicula, napoletana e sarda, le quali sono oggetto della presente legge, gli altri due milioni e mezzo riguardano opere stradali che trovansi in altre provincie del regno.

Son venuto, diceva, ed ho domandato quei ventisei milioni al Parlamento. Ma nel domandarli ho dovuto subire le necessità della finanza, le quali hanno portato che per il compimento di queste strade, da lungo tempo decretate, si dovettero distribuire i fondi, per così dire, a centellini sino al 1884.

Ma nel proporre pel momento tale urgente provvedimento, non ci dissimulammo i pregiudizi che da quella lenta distribuzione di fondi erano prodotti,

mentre con quella distribuzione le strade in discorso non si compirebbero colla desiderata sollecitudine; imperocchè trattandosi di strade in corso di costruzione, il ritardo fa sì che intanto che l'opera deve condursi a termine, i tratti che sono già incominciati deperiscono.

Perciò a tale inconveniente come cercai di provvedere?

Vi erano delle altre strade più recentemente ordinate per legge e quasi tutte ancora da incominciare, riguardo alle quali anzi, come ha detto l'onorevole relatore della Commissione, sarebbe stato difficile mettere mano ai lavori sino da ora. Quindi io mi sonó detto: compiamo con maggiore sollecitudine quelle strade che da tanti e tanti anni sono in corso di costruzione, e rallentiamo non già la esecuzione, ma un superfluo stanziamento di fondi relativamente alle altre; non la esecuzione, io dicevo, perchè indipendentemente anche da queste disposizioni di legge, l'esecuzione non potrebbe correre sì spedita come per strade antiche.

Tale è l'oggetto, lo scopo del presente progetto di legge.

Ora io vi domando se vi possa essere nemmeno questione, se non sia certo che fra strade da lungo tempo decretate, attese e in corso di costruzione, e strade di fresco deliberate ed ancora da cominciare si debba dare la preferenza alle prime.

Egli è evidente che, se in una strada in corso di costruzione noi lasciamo dei tratti in lacuna, non solo quella parte di strada incominciata e interrotta diventa inutile, ma per di più, con danno pecuniario dello Stato, essa deperisce nel frattempo, ed esige quindi una duplicazione di spesa. Adunque questo fu il concetto cui venne informato il presente progetto di legge, concetto inoltre vieppiù razionale anche per l'altra circostanza che le strade antiche avevano anche per sè un evidente e incontestabile titolo di poeriorità, giusta l'adagio logico e giuridico: *qui prior in tempore, potior in jure*, adagio certamente ben noto all'onorevole Melchiorre.

Ma egli mi domanda se per ciò avranno sofferenza le strade le quali sono contemplate dalla legge del 30 maggio 1875. Non avranno sofferenza, io rispondo, per le ragioni già accennate dall'onorevole relatore della Commissione generale del bilancio, ragioni alle quali mi resta qualche cosa da aggiungere.

L'onorevole Melchiorre, pur dicendo delle parole gentili verso di me, ha però messa in dubbio la scelerzia dell'amministrazione, ed ha chiesto: come è che non si sono ancora cominciate a costruire che in piccolissima parte le strade contemplate dalla legge 30 maggio 1875?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

Ma, se l'onorevole Melchiorre si richiama alla memoria le disposizioni della legge, di cui egli ha parlato, vedrà che non poteva essere diversamente. La legge è stata pubblicata il 30 maggio 1875. Ora, che cosa disponeva quella legge? Che i Consigli provinciali avessero sei mesi di tempo per pronunciarsi sull'andamento generale delle strade delle quali si tratta, e con ciò, noti l'onorevole Melchiorre, che arrivavamo già al 1876; e poi, dopo che i Consigli provinciali si fossero pronunciati, occorreva a termini della stessa legge preindicata, che alla revisione delle proposte formulate dai Consigli provinciali procedesse, dietro studi tecnici appositi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici; ed occorreva che in seguito ancora, in quelle parti in cui il voto del Consiglio superiore fosse diverso da quello dei Consigli provinciali, dovessero essere sentite le osservazioni dei Consigli provinciali medesimi, circa le modificazioni dal Consiglio superiore introdotte; e poi eravi da addivenire ai progetti esecutivi.

Ciò posto, l'onorevole Melchiorre vedrà che è già molto che la determinazione degli andamenti generali delle strade in discorso sia finita, come è infatti quasi interamente finita oggi che parliamo, essendo già emanati quasi tutti i decreti reali che determinano l'andamento generale di queste vie.

Ne è dunque persuaso, o non ne è persuaso l'onorevole mio amico Melchiorre, che non fu scarsa la solerzia dell'amministrazione?

Io però, a tranquillità dell'onorevole Melchiorre e della Camera, dichiaro che nemmeno le provincie le quali sono preferibilmente avvantaggiate, come egli disse, dalla legge del 1875, non saranno punto pregiudicate dalla presente legge. E perchè? perchè io credetti che fosse giusto, che fosse inappuntabile il concetto di compiere le strade vecchie, aspettate da sì lunghi anni, prima di cominciare le nuove; ma non ho voluto applicare questo concetto se non con equi temperamenti ed ho quindi mantenuto anche nei primi bilanci una parte dei fondi destinati a cominciare le strade nuove.

Per ciò appunto io dichiaro all'onorevole Melchiorre ed alla Camera che, nell'applicazione della legge del 1875, avrò presente di far sì che le strade contemplate dalla legge medesima, sieno preferibilmente intraprese nelle provincie le quali non hanno strade vecchie da compiere, e ciò perchè queste ultime provincie fruiscono già del beneficio di veder compiute queste vecchie strade da lungo aspettate.

Invece nelle predette provincie in cui non vi sono strade vecchie da compiere, si cominceranno le strade nuove coi fondi che la presente legge lascia e mantiene. In complesso dall'attuazione della pre-

sente legge otterremo il risultato che di tutte le strade vecchie sarà anticipato il compimento per modo che nella Sicilia esse potranno essere terminate col 1879, e nelle provincie napoletane col 1881; mentre in pari tempo per le strade contemplate dalla legge del 1875 si concentreranno i maggiori fondi nel tempo in cui siano pronti tutti i progetti esecutivi; e il lavoro potrà essere più utilmente concentrato ed eseguito. Per tal modo la presente legge conduce ad attuare con maggior ordine ed economia e le strade vecchie e le nuove.

Spero che queste osservazioni varranno a tranquillare ed a contentare anche l'onorevole deputato Melchiorre.

PRESIDENTE. L'onorevole Colonna di Cesarò ha facoltà di parlare.

COLONNA DI CESARÒ. Alle dichiarazioni già fatte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici certamente soddisfacenti e corrispondenti al concetto della legge, avrei desiderato che ne fosse stata aggiunta una la quale ora direttamente gli domando. Vorrei che l'onorevole ministro dichiarasse se abbia speranza che i fondi i quali in forza di questa legge restano stanziati per le strade contemplate dalla legge 1875, possano essere realmente esauriti come la legge prevede, anno per anno, e non abbia ad avverarsi una seconda di cambio negli anni successivi, vale a dire che restino ulteriori somme in economia. Il fatto veramente meraviglioso delle 500,000 lire stanziato, delle quali non furono spese che lire 30,000, fu dall'onorevole ministro spiegato accagionandone le esigenze della legge. Egli disse che si sono dovuti aspettare i pareri dei Consigli provinciali, quelli del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si dovette uniformare insomma a tutte le prescrizioni ed alle conseguenze delle medesime esigenze. Nondimeno l'onorevole ministro dichiarò che oramai si è quasi al fine di questi lavori preparatorii, e che ci sono i decreti i quali designano l'andamento di tutte quelle strade previste dalla legge del 1875, dimodochè un ulteriore ritardo non sarebbe ora più spiegabile se non colla mancanza di sollecitudine da parte del Ministero, mancanza di sollecitudine che nell'onorevole Zanardelli non si può neppure sospettare.

Desidererei ciò nondimeno questa dichiarazione dall'onorevole ministro, affinchè ci assicuri che noi, facendo questo prestito alle strade della legge del 1866 colle somme previste dalla legge del 1875, avremo la certezza che saranno impiegate le somme conservate alle strade della legge del 1875.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io posso rassicurare pienamente l'onorevole mio amico Di Cesarò, perchè, come dissi già or son brevi istanti, e lo ringra-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

zio di avere posto piena attenzione alle mie parole, appena i lavori preparatori per l'andamento generale di queste strade fu terminato, si diede tosto mano ai progetti esecutivi non solo, ma s'impegnarono i fondi, in modo che noi abbiamo già impegnata la somma di lire 1,357,829. Avendo dunque un milione circa in quest'anno a termine del progetto di legge che noi abbiamo proposto all'approvazione della Camera, ne viene che abbiamo già ordinato opere per una somma anche maggiore di ciò che dallo stanziamento è portato; il che però non pregiudica, inquantochè, come l'onorevole Colonna Di Cesarò sa benissimo, non si deve pagare l'intera somma nell'anno; ma ad ogni modo, ripeto, sono già ordinate opere per una somma di lire 1,357,000 relativamente appunto a quelle strade nuove, di cui egli grandemente s'interessa.

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Il concetto, come è stato dall'onorevole ministro spiegato, che informa il presente disegno di legge è inappuntabile. Io sono pienamente del parere dell'onorevole ministro intorno alla bontà di esso.

Il mio dubbio era se nel dare esecuzione al presente progetto di legge, fossero pure state inappuntabili le conseguenze e se potevamo contare sulla nota energia dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Egli su questo secondo punto ha fatto amplissime dichiarazioni, ed io ne prendo nota. Ma ho da fare a lui un'altra preghiera, la quale pare corrisponda pure, ai desideri dell'onorevole Di Cesarò.

Essa fu da me formulata in una seconda domanda, che riguardava esclusivamente gli stanziamenti delle quote poste a carico delle provincie interessate nei rispettivi bilanci, secondo la natura delle opere stradali di prima o di seconda serie, imperocchè dalla diversità della serie dipende una maggiore o minore contribuzione da parte della provincia.

Ora io faceva questa ipotesi: le opere saranno incominciate ma andranno con una lentezza maggiore, perchè parte dei fondi per esse stanziati passeranno a giovamento delle opere vecchie, il cui compimento è impazientemente atteso dalla nazione. Ed è giusto; ma intanto diceva io: i fondi stanziati già dalle provincie interessate, le cui opere sono state contemplate dalla legge del 30 maggio 1875, debbono essere passati al Tesoro dello Stato.

Lo Stato essendo quello che ha assunto l'impegno di costruire le dette opere vi impiegherà i fondi destinati a quelle opere votate dalla legge del 30 maggio 1875; oppure quelli stanziati per le opere stradali, contemplate dalla legge 9 luglio 1876; per

rivalersene poi nel secondo quadriennio, quando le dette opere saranno compiute, e le altre della legge del 1875 avranno un accelerato movimento?

È questo il secondo dubbio che io volevo che mi fosse tolto dalla risposta dell'onorevole ministro. Ed io conto sulla risposta di lui.

Il mio dubbio forse passo inavvertito, quando il ministro ha ragionato col solito valore e con la solita chiarezza dei criteri che lo hanno indotto a presentare il presente disegno di legge.

FAZIO. Io voto ben volentieri il presente disegno di legge, perchè provvede a terminare lavori e strade che sono cominciate da molti anni.

Sta in fatto che l'assegnamento di 500,000 lire stabilito nel 1876 sul capitolo 82 del bilancio non è stato esaurito, e questa mancanza non può certamente attribuirsi al Governo. Dal momento però che non si può spendere tutta la somma anteriormente stanziata, parmi acconcia cosa che si possa e debba invertire per quelle strade che già si trovano in via di costruzione, ed invertirla nei sensi concordati tra la Commissione ed il Ministero.

Questa dichiarazione favorevole del mio voto non mi vieta intanto di fare una speciale raccomandazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Essa è la seguente: desidererei di vedere affrettati i lavori in quelle provincie, dove venne assai scarsamente applicata la legge del 1869; e tale è appunto il caso della provincia di Cosenza.

Infatti dei tronchi stradali della suddetta provincia, tre sono completamente finiti, quattro sono in corso di costruzione e quattordici sono ancora da appaltare. Ora mi sembra giusta la raccomandazione, affinchè sollecitamente si voglia provvedere in qualche modo al compimento di questi altri quattordici tronchi stradali. Il plauso dell'intera regione, ed il valevole suo concorso sosterrà ogni degno proposito ed ogni zelo del Ministero.

Ecco la breve raccomandazione che intendeva rivolgere all'onorevole Zanardelli, e spero che egli sarà per accettarla.

DI PISA. La lettura degli allegati che l'onorevole La Porta unisce alla sua relazione in appoggio della legge, mi ha fatto nascere un dubbio che desidero sia diliegato.

Nell'allegato 5 dove si mette sotto i nostri occhi la situazione al 1° marzo 1877 delle strade comprese nella legge 27 giugno 1869 e nella legge del 9 luglio 1876, non trovansi che le sole notizie che si riferiscono alle strade delle provincie napoletane, mantenendosi il silenzio sulle altre.

Ora, la legge del 1876 riguardava diverse regioni dell'Italia, ed è per questo che si è sollevato nella mia mente il dubbio che gli studi per le strade delle

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

altre provincie comprese in quella legge non sieno stati fatti.

Perciò, domando, non è forse possibile che quando noi dovremo spendere le stesse somme ora stanziato, ci si venga a dire: ma gli studi non sono stati fatti?

Ciò premesso, debbo fare una raccomandazione all'onorevole ministro intorno alle strade che si dovrebbero costruire in forza della legge del 1875.

Il concetto che ha guidato l'onorevole ministro nel proporre queste modificazioni di stanziamenti è il seguente. Egli ha detto: continuiamo la costruzione di quelle strade, le quali sono già iniziate. Ora io vorrei che questo stesso concetto si seguisse nei limiti degli stanziamenti stabiliti nella presente legge, anche per dare la preferenza al completamento di quelle strade i cui lavori sono già cominciati, di quelle strade le quali in parte sono già costruite.

Si è verificato il caso di alcune strade che percorrono un territorio appartenente a due diverse provincie; in una di esse siccome prima del 1875 si erano appaltati i lavori, così si è dovuto dallo Stato principiare o continuare la costruzione delle opere; ma nel territorio dell'altra provincia gli studi non si erano fatti, nè si son fatti dal Governo e la strada quindi rimane incompleta. Questo è grave danno.

Noi sappiamo che l'utilità delle strade cresce in ragione geometrica, e quindi quando abbiamo impiegato una cifra colla quale si è potuto costruire solamente una parte delle strade progettate, è necessità ed urgenza che le strade stesse siano quanto più presto è possibile terminate.

Per queste considerazioni io rivolgo un'interrogazione all'onorevole relatore della Commissione, per sapere perchè mai è incompleto l'allegato 5, ed un'altra interrogazione all'onorevole ministro per sapere se colle somme stanziato in questa legge intenda egli dare la preferenza a quelle strade che sono già in parte costrutte.

LA PORTA, *relatore*. L'onorevole Di Pisa ha rivolto una domanda alla Commissione, e per questa al relatore, per conoscere la ragione per cui negli allegati alla relazione non si trova lo stato delle strade di Sicilia; ed io aggiungo, di quelle di Sardegna. Se egli ha posto mente alla relazione, del che non dubito, avrà trovato che la Commissione domandò schiarimenti sulla condizione di tutte le strade comprese nella legge del 1876 senza distinzione. Ma le risposte e i documenti ottenuti si limitarono alle strade delle provincie napoletane. Però posso assicurare l'onorevole Di Pisa e la Camera che lo sviluppo di esecuzione della rete stradale in Sicilia ed in Sardegna, in confronto a quello delle provincie napoletane, è più avanzato, e che i

provvedimenti oggi proposti anticipano di due anni il compimento della rete siciliana, al 1880 cioè anzichè al 1882, come l'anticipano di un anno per la Sardegna, al 1879 anzichè al 1880.

Inoltre, se l'onorevole Di Pisa avesse presente la relazione della legge del 1876 e l'allegato C troverebbe soddisfacenti spiegazioni. Io posso quindi affermare che per la rete siciliana gli stanziamenti sono più che sufficienti, poichè, trattandosi in gran parte di ponti, l'onorevole Di Pisa sa che occorrono delle opere di consolidamento, le quali non consentono quel celere svolgimento nelle costruzioni, che è invece consentito nelle altre opere stradali.

Per queste ragioni, e per l'assicurazione che io sono in condizione di dargli, spero di avere rimosso ogni dubbio dall'animo suo, e di averlo anzi determinato a riconoscere che la legge attuale, come è utile per le provincie napoletane, così è utile per quelle di Sicilia e di Sardegna.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Davvero mi pare che l'onorevole Di Pisa sia *plus royaliste que le roi*.

Egli appunto ha compreso il mio concetto. Quindi gli ripeto che il concetto che ha informata la legge fu quello di non rendere inutili i lavori già intrapresi, e di compiere le strade che altrimenti deperirebbero.

Del resto, riguardo alle antiche linee della Sicilia, per effetto del nostro schema di legge, quale differenza c'è? La differenza consiste in ciò che, ove questa legge non fosse stata presentata, noi avremmo dovuto compiere la rete nel 1882, ed invece ora noi la termineremo nel 1879. Dunque in meno di tre anni la rete sarà compiuta.

Io non capisco poi come l'onorevole Melchiorre possa preoccuparsi dei fondi provinciali, imperocchè nell'articolo 9 della legge 1875 le provincie nel cui territorio sono poste le strade provinciali della 1^a e 2^a serie, sono obbligate a versare le somme già stanziato. Ora la legge in discussione non riguarda che le antiche strade, le quali sono contemplate dalla legge del 1862 e successive.

Non capisco quindi il dubbio sollevato dall'onorevole Melchiorre.

DI PISA. Io non aveva nulla ad opporre sulla convenienza della legge, riconosco che l'onorevole ministro avrà avuto le sue buone ragioni per presentarla.

Lo ringrazio perchè egli ha detto che è disposto ad accettare totalmente il concetto, che d'altronde informa il progetto da lui presentato, intorno cioè alla preferenza da darsi alle strade che trovansi in costruzione.

Lo dico francamente, la dichiarazione dell'onorevole ministro m'importava, avendo di mira una

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

strada rimasta incompiuta nel collegio che ho l'onore di rappresentare.

Noi siamo deputati d'Italia, ma abbiamo il bisogno di patrocinare più strettamente gli interessi del collegio al quale apparteniamo, anche per la semplice ragione che sono quelle le parti del regno che più specialmente conosciamo.

Infatti, dalle informazioni attinte mi risulta che la strada, la quale dalla Madonuzza di Petralia sulla nazionale Termini-Taormina deve andare alla provinciale Messina-Montagna per Calascibetta, era in parte già costrutta dalla provincia di Palermo, ma nulla si è fatto riguardo al tratto che dovrà percorrere nella provincia di Caltanissetta; ed io aveva intenzione di pregare, come prego, l'onorevole ministro, affinchè voglia vedere di buon occhio il compimento dell'accennata strada, che tanto interessa le due provincie.

Ringrazio poi l'onorevole La Porta delle spiega-

zioni che mi ha date, e sono perfettamente ora rassicurato avendo appreso che gli studi già furono pur fatti per le provincie siciliane.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Siccome mi venne fatta domanda dall'onorevole Fazio riguardo ad alcune strade della Calabria, gli dirò che ivi le strade che saranno più sollecitamente compiute, approvandosi il presente progetto di legge, sono parecchie e importantissime. Esse sono, cioè, la nazionale Silana, e le provinciali da Cosenza ad Amantea, da Belvedere a Lungro, dalla Silana a Rossano, dalla Silana a Rogliano.

FAZIO. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha date.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Gli stanziamenti annuali delle spese approvate colle leggi 30 maggio 1875, n° 2521, e 9 luglio 1876 n° 3232, per costruzione di strade ordinarie sono modificati in conformità della seguente tabella:

Anno	Stanziamenti relativi alla legge 30 maggio 1875 (n° 2521, serie 2 ^a)	Stanziamenti relativi alla legge 9 luglio 1876 (n° 3232, serie 2 ^a)
1877	500,000 »	5,000,000 »
1878	1,500,000 »	6,000,000 »
1879	2,000,000 »	6,000,000 »
1880	4,000,000 »	5,000,000 »
1881	7,000,000 »	3,000,000 »
1882	9,900,000 »	100,000 »
1883	10,500,000 »	»
1884	11,520,000 »	»
	46,920,000 »	25,100,000 »

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti quest'articolo primo del progetto di legge.

Coloro che sono d'avviso che debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Art. 2.

Le somme da stanziarsi per le strade del Napoletano, della Sicilia e della Sardegna, a termini della

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1877

legge 9 luglio 1876, n° 3232, saranno ripartite nei bilanci per gli esercizi 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 e 1882 come segue :

Num. d'ordine	Capitolo del bilancio 1877	Rete stradale a cui si riferiscono gli stanziamenti	Ripartizione degli esercizi					
			1877	1878	1879	1880	1881	1882
1	70	Rete napoletana	2,397,183 30	3,340,000 »	3,912,628 01	4,515,069 92	3,000,000 »	100,000 »
2	78	Rete sarda . . .	413,408 35	600,000 »	527,371 99	»	»	»
3	81	Rete sicula . . .	1,200,000 »	1,200,000 »	1,200,000 »	336,930 08	»	»

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, favorisca di alzarsi.

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto sul progetto di legge stato votato nei suoi singoli articoli.

(Si procede all'appello nominale per la votazione.)

PRESIDENTE. Risultamento della votazione sul progetto di legge: Modificazione degli stanziamenti stabiliti per la costruzione delle strade ordinarie:

Presenti e votanti 216

Maggioranza 109

Voti favorevoli 184

Voti contrari 32

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle 6 15.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì :

Discussione dei progetti di legge :

1° Pensione ai magistrati inamovibili dispensati dal servizio per l'articolo 202 della legge sull'ordinamento giudiziario ;

2° Conflitti di attribuzione ;

3° Ammissione delle donne a testimoniare negli atti pubblici ;

4° Iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico di rendite miste ;

5° Modificazione delle leggi sulla imposta dei fabbricati.

